

**Schweizerischer Baumeisterverband**

**Vereinigung Schweizerischer  
Gleisbauunternehmer  
Gewerkschaft Unia  
Gewerkschaft Syna**

**Società Svizzera degli Impresari-  
Costruttori (SSIC)**

**Associazione svizzera delle imprese  
ferroviarie  
Sindacato Unia  
Syna, Sindacato interprofessionale**

## **CONVENZIONE ADDIZIONALE**

**al**

### **Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie 2016 del 2 marzo 2017**

**tra**

la **Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)**  
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

e

l'**Associazione svizzera delle imprese ferroviarie**  
Weinbergstrasse 49, 8006 Zurigo

**da una parte**

e

il **Sindacato Unia**  
Weltpoststrasse 20, 3015 Berna

e

il **Syna, Sindacato interprofessionale**  
Römerstrasse 7, 4601 Olten

**dall'altra**

#### **Capitolo I: Modifiche al CCL costruzioni ferroviarie 2016**

Basandosi sulla Convenzione addizionale al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera 2016-2018 del 23 gennaio 2017 tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) da un lato e il Sindacato Unia e il Syna, Sindacato interprofessionale, dall'altro, che adegua i contributi al Parifonds Edilizia e modifica le disposizioni sull'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia, le parti summenzionate stipulano la seguente convenzione che modifica l'articolo 3 e l'articolo 21 del CCL costruzioni ferroviarie 2016.

(Le modifiche oggetto della domanda di conferimento dell'obbligatorietà generale sono sottolineate.)

#### **Art. 3 cpv. 4**

Tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,7% della massa salariale soggetta alla LAINF, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione professionale. Il datore di lavoro provvede all'incasso e alla rimessa dei contributi al Parifonds Edilizia. I datori di lavoro assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale nell'ordine dello 0,5% della massa salariale soggetta alla LAINF per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti. I datori di lavoro la cui attività in Svizzera si protrae fino a 90 giorni all'anno devono versare lo 0,4% della massa salariale soggetta alla LAINF (0,35% a carico del lavoratore; 0,05% a carico del datore di lavoro) per i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, inclusi gli apprendisti, e comunque non meno di CHF 20.– per ogni collaboratore e datore di lavoro.

#### **Art.3 cpv. 5**

I dettagli come l'organizzazione dell'associazione, l'impiego dei mezzi, il regolamento delle prestazioni e l'applicazione (disposizioni esecutive) sono disciplinati nello statuto e nei regolamenti del Parifonds Edilizia. Lo statuto è parte integrante del CCL costruzioni ferroviarie.

#### **Modifica dell'art. 21 Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia**

1 Obbligo d'assicurazione: il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia a favore dei lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie.

2 Inizio dell'assicurazione: l'assicurazione comincia a partire dal giorno in cui, in base all'assunzione, il lavoratore inizia o avrebbe dovuto iniziare il lavoro.

3 Giorno di attesa non retribuito: in caso di assenza per malattia, per episodio viene applicato al massimo un giorno di attesa non retribuito a carico del lavoratore. Il giorno di attesa viene meno se entro 90 giorni civili dalla ripresa del lavoro subentra una nuova inabilità al lavoro in seguito alla stessa malattia (ricaduta).

4 Prestazioni assicurative: l'assicurazione comprende le seguenti prestazioni minime:

- a) 90% del salario lordo perso a causa di malattia alla scadenza del giorno di attesa non retribuito.
- b) Prestazioni d'indennità giornaliera fino al 730° giorno dall'inizio del caso di malattia. La recidiva di una malattia è considerata, per quanto concerne la durata delle prestazioni e il periodo di differimento, come un nuovo caso di malattia se l'assicurato prima del nuovo insorgere della malattia è stato ininterrottamente abile al lavoro per 12 mesi.

- c) In caso d'inabilità lavorativa accertata di almeno il 25%, l'indennità giornaliera è versata proporzionalmente al grado d'inabilità al lavoro, ma al massimo per la durata di indennizzo ai sensi della lett. b).
- d) Prestazioni di maternità per almeno 16 settimane, di cui almeno otto settimane dopo il parto. La durata di indennizzo in caso di maternità non viene fatta rientrare nella durata ordinaria di indennizzo di 730 giorni. Le prestazioni dell'assicurazione statale di maternità possono essere computate nella misura in cui hanno ad oggetto lo stesso periodo.

5 Premi e prestazioni assicurative differite:

- a) I premi effettivi dell'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera sono sostenuti per metà dal datore di lavoro e per metà dal lavoratore.
- b) Qualora il datore di lavoro stipuli un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera che preveda una prestazione differita di 30 giorni al massimo e un giorno di attesa per ogni caso di malattia, dovrà sopportare egli stesso il 90% del salario perso durante il periodo di differimento.
- c) Durante la malattia, il lavoratore è esonerato dal pagamento dei premi.

6 Base salariale / guadagno giornaliero: l'indennità giornaliera si basa sull'ultimo salario versato prima della malattia secondo l'orario di lavoro normale contrattuale. In caso di malattia, gli adeguamenti salariali contrattuali sono presi in considerazione.

7 Importo massimo delle prestazioni assicurative: le prestazioni versate in sostituzione del salario in caso di impedimento al lavoro possono essere ridotte se e nella misura in cui superano il reddito netto di cui il lavoratore è stato privato a seguito dell'evento assicurato. L'importo versato in caso d'impedimento al lavoro non può superare l'importo versato per la prestazione lavorativa (non compresa la quota della tredicesima mensilità).

8 Riserve assicurative:

Inabilità al lavoro dovute a recidive di malattie gravi, per le quali l'assicurato è stato curato prima dell'entrata nell'assicurazione, vengono indennizzate come segue:

<u>Recidiva della malattia durante il rapporto di lavoro ininterrotto in un'azienda assoggettata al CCL costruzioni ferroviarie</u>	<u>Durata massima delle prestazioni per ogni caso di malattia</u>
<u>fino a 6 mesi</u>	<u>4 settimane</u>
<u>fino a 9 mesi</u>	<u>6 settimane</u>
<u>fino a 12 mesi</u>	<u>2 mesi</u>
<u>fino a 5 anni</u>	<u>4 mesi</u>

Sono garantite le piene prestazioni se l'assicurato ha lavorato ininterrottamente per 5 anni nel ramo dell'edilizia principale o in quello delle costruzioni ferroviarie in Svizzera. Non sono prese in considerazione interruzioni inferiori a 90 giorni (rispettivamente 120 giorni per i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei).

### 9 Fine dell'assicurazione:

- a) La copertura assicurativa si estingue nei casi seguenti:
  - con l'uscita dalla cerchia delle persone assicurate o dal rapporto di lavoro;
  - se il contratto d'assicurazione viene annullato o sospeso;
  - se è esaurito il massimo delle prestazioni.
- b) In caso di eventi assicurati avvenuti durante la copertura assicurativa, le prestazioni vanno fornite fino al recupero della piena abilità lavorativa, al massimo fino al raggiungimento del limite delle prestazioni, conformemente al cpv. 4 di cui sopra.

### 10 Passaggio all'assicurazione individuale:

- a) All'uscita dall'assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia, i lavoratori hanno il diritto, entro 90 giorni, di passare all'assicurazione individuale.
- b) I lavoratori devono essere informati in tempo utile e per iscritto sul loro diritto di passaggio.
- c) Non è consentito formulare nuove riserve assicurative. L'assicurazione deve coprire almeno le prestazioni versate fino ad allora, sia per quanto concerne l'importo dell'indennità giornaliera che per la durata del diritto alle prestazioni.

### 11 Responsabilità del datore di lavoro:

- a) Nella misura in cui l'assicurazione deve fornire le prestazioni sopra indicate, tutte le prestazioni conformi all'articolo 324a CO sono tacitate in caso di malattia del lavoratore.
- b) Il datore di lavoro deve concedere delle prestazioni conformi all'articolo 324a CO quando i lavoratori non possano essere assicurati per le indennità giornaliere di malattia o quando lo siano solo con riserva.
- c) Il datore di lavoro non risponde del rifiuto dell'assicurazione di fornire prestazioni, riconducibile ad una violazione delle condizioni di assicurazione imputabile al lavoratore, nella misura in cui il datore di lavoro abbia ottemperato al suo obbligo di informare.
- d) Qualora le disposizioni contrattuali non soddisfino tali esigenze, il datore di lavoro risponde di eventuali differenze. Egli è tenuto a informare i lavoratori sulle condizioni di assicurazione e a comunicare loro un eventuale cambiamento di assicuratore.

### 12 Area geografica di validità:

- a) L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Essa decade qualora l'assicurato soggiorni per oltre tre mesi all'estero (il Principato del Liechtenstein non è considerato estero). Nel caso di una permanenza all'estero superiore a tre mesi, l'assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di malattia qualora risulti ricoverato in un istituto di cura e il suo rimpatrio in Svizzera sia sconsigliato per motivi medici.
  - b) Un assicurato ammalato che si reca all'estero senza l'esplicito consenso dell'assicuratore ha nuovamente diritto alle prestazioni soltanto a partire dal momento del suo rientro in Svizzera.
  - c) Per quanto riguarda il lavoratore straniero che non è in possesso né del permesso di residenza né del permesso di domicilio, l'obbligo di prestazione dell'assicuratore si estingue con la scadenza del permesso di lavoro o alla partenza dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein, eccezion fatta per i casi di ricovero in Svizzera, certificati e necessari dal punto di vista medico e a condizione che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione delle autorità competenti.
-

- d) Il lavoratore frontaliere va trattato, per quanto concerne i suoi diritti nei confronti dell'assicurazione, come qualsiasi altro assicurato che si trovi nella medesima situazione dal punto di vista della salute e del diritto assicurativo. Questo vale sino a quando egli risulti domiciliato in una zona di confine limitrofa e rimanga a disposizione per i controlli medici ed amministrativi ritenuti necessari dalla compagnia di assicurazione. All'assicurazione è tuttavia consentito sospendere le proprie prestazioni dal momento in cui l'assicurato sposta definitivamente il proprio domicilio dalla zona di confine limitrofa ad un'altra regione estera.
- e) Sono fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati dell'Unione europea/AELS.

13 Disposizioni transitorie: i contratti d'assicurazione esistenti devono essere adeguati al più tardi entro la fine del 2018.

**L'appendice 2** è abrogata.

## **Capitolo II: Dichiarazione di obbligatorietà generale**

Le parti contraenti faranno quanto è in loro potere affinché le disposizioni modificate del CCL costruzioni ferroviarie in conformità alla presente convenzione addizionale siano dichiarate di obbligatorietà generale quanto prima possibile.

## **Capitolo III: Nuove trattative**

Le parti contraenti si impegnano a portare avanti, nella prima metà del 2017, le trattative su tutte le questioni non risolte in modo definitivo nella presente convenzione e riportate nell'allegato 'Punti negoziali' alla Convenzione per la proroga del Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 14 dicembre 2015 riferita al CCL costruzioni ferroviarie 2012 del 28 marzo 2012 (ora denominato CCL costruzioni ferroviarie 2016).

## **Capitolo IV: Disposizioni finali**

La presente convenzione entra in vigore, ad eccezione dell'articolo 3 capoverso 4 e fatta salva l'approvazione degli organi competenti, il 1° aprile 2017. L'articolo 3 capoverso 3 entra in vigore con la dichiarazione di obbligatorietà generale, al più tardi il 1° giugno 2017.

Zurigo, 2 marzo 2017

**Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori**

Benedikt Koch

Gian-Luca Lardi

Patrick Hauser

**Per l'Associazione svizzera delle imprese ferroviarie**

Felix Mann

Jakob Haag

Maurizio Carlino

**Per il Sindacato Unia**

Serge Gnos

Vania Alleva

Nico Lutz

**Per il Syna, Sindacato interprofessionale**

Ernst Zülle

Arno Kerst

Guido Schlupep